

Art. 12 - Deposito cautelativo - Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 c.c., il Garante potrà richiedere al Contraente la liberazione dalla garanzia di polizza o protrondere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimo di polizza nei seguenti casi:

- a) chiamata in garanzia da parte della Stazione Appaltante o di altri Enti Garanti;
- b) sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti o esecuzioni a suo carico ed ogni ipotesi di peggioramento della sua situazione economica;
- c) liquidazione, trasformazione o cessazione del Contraente;
- d) ogni ipotesi di rilevante ritardo nella esecuzione o di sospensione dei lavori non concordata con la Stazione Appaltante anche se dipendente da fatto non imputabile al Contraente, escluse le cause di forza maggiore;
- e) ogni ipotesi di mancata osservanza di ordini e/o intimazioni provenienti dalla Direzione Lavori;
- f) ogni ipotesi di inadempimento del Contraente agli obblighi nascenti dal contratto di appalto;
- g) mancato pagamento dei premi di proroga riferiti alla presente o ad altre polizze stipulate con il Garante;
- h) inadempimento del Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dal Garante o da altro fidejussore anche per obbligazioni principali diverse rispetto a quella qui garantita.

Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite al Garante a garanzia del regresso fintanto che il Garante stesso non venga liberato dagli obblighi tutti nascenti dalla polizza.

Verificata la liberazione dalla garanzia il Garante restituirà al Contraente, con interessi legali, le somme come sopra conseguite.

In caso di svincolo parziale ai sensi dell'art. 103 comma 5 del D.lgs n. 50/2016 il Garante restituirà le somme proporzionate allo svincolo conseguito.


Il Garante è irrevocabilmente autorizzato a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione dalla garanzia attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore della Stazione Appaltante, sia per effettuare il pagamento della somma garantita, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.

Art. 13 - Comunicazioni - Fermo quanto previsto dall'art. 8 dello Schema Tipo, le comunicazioni inerenti alla gestione della polizza provenienti dal Contraente potranno essere inviate anche, con la stessa forma, alla Agenzia che ha in carico la polizza.

Art. 14 - Foro Competente - Fermo quanto previsto dall'art. 7 dello Schema Tipo, per le eventuali controversie tra Garante e Contraente, oltre al Foro così previsto, è competente anche a scelta della parte attrice l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove ha sede il Garante o dove ha sede o residenza il Contraente.

La presente polizza è emessa in BARI il 11/04/2019,

IL CONTRAENTE



Il Garante
SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
L'Agente Procuratore



Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di approvare specificatamente i seguenti punti delle Condizioni Generali: Art. 10 (Regresso - Rinuncia alle eccezioni comprese quelle previste all'art. 1952 C.C.); Art. 12 (Deposito cautelativo - Utilizzo delle somme); Art. 14 (Foro competenza).

IL CONTRAENTE



1122040003768689

IL CONTRAENTE, con la firma, dichiara di aver ricevuto la Nota Informativa Mod. 5057 VAR

Il premio è stato versato il 11-04-2019 a BARI.
(Agenti)

Esempio per la Direzione

Esempio per il Contraente

Esempio per l'Agenzia

Libretto A 100319
Mod. STCA CAU_1



Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828
 Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 - 10122
 Torino (Italia) - telefono 011/241411 - telefax 011/241412
 Torino, Corso Fiesole e N. Parata 4/A - 00175 00078 - R.E.A. Torino
 N. 9106 - iscritta al numero 100001 dell'Albo delle imprese di
 assicurazione e riassicurazione - Gruppo del Gruppo Assicurativo
 Reale Mutua, iscritta al numero 000 del Albo dei gruppi assicurativi.

Garanzia Fidejussoria per la cauzione definitiva

Autorizzazione all'esercizio del Ramo Cauzioni - D.M. N. 578 del 12/11/1949 - Gazz. Uff. 25/2/1949 n. 48

PEC: reale.cauzioni@pec.realemutua.it

AGENZIA (803) - BARI CAVOUR

NUMERO DI POLIZZA: 2019/50/2511641

CONTRAENTE, S.A.M.L. SRL

CCOICE FISCALE 07466770729

PARTITA IVA 07466770729

C.SO G. MAZZINI 134/B 70123 - BARI (BA)

DECORRENZA CONTRATTO		SCADENZA CONTRATTO		DURATA CONTRATTO		DATA PRIMA SCADENZA		FRAZIONAMENTO EMISSIONE	FRAZIONAMENTO PROROGA
da 11/04/2019		al 30/08/2021		02/02/19		30/06/2021		Unico	Annuale
SOSTITUISCE LE POLIZZE									
COASSICURAZIONE		INS. DELEGA		INS. QUOTA		COD. GEL		N. POLIZZA DELEGATARIA	
92,74		21,19		17,39		18,68		430,00	
TOTALE PREMIO NETTO		ACCESSORI		ONIRTI		IMPOSTA		TOTALE PREMIA RATA EURO	
74,20		18,55		13,91		13,34		150,00	
TOTALE RATE SUCCESSIVE EURO								120,00	
TACRANNOVO	M.M. VARIABONE	COOPRUGATI	COOCE RISCHIO	CONDICGARANZE	RISCHIO COSSURE		POLIZZA COLEGGATA		COOCE DI AGGIORNAMENTO
SI		NO	118		Ajanza Rana N. POLIZZE		Annuale Rana N. POLIZZE		

SCHEMA TIPO 1.2 D.M. 31 del 19/01/2018

GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA CONTRAENTE E GARANTE

PREMESSO

- che con la emissione e sottoscrizione della Scheda Tecnica 1.2. "Garanzia fidejussoria definitiva", parte integrante dello Schema Tipo 1.2, di cui al D.M. n. 31 del 19/01/2018 pubblicato sulla G.U. n. 83 dell'10/04/2018; il Garante ha costituito la garanzia fidejussoria prevista dall'art. 103, comma 1 del D. lgs. n. 50/2018;
- che la sottoscrizione della Scheda Tecnica costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni disciplinate nello Schema Tipo; le parti, Garante e Contraente, integrano (per quanto attiene ai rapporti tra essi) le condizioni di cui allo Schema Tipo con le disposizioni che seguono:

Art. 9 - Premio - Il premio è stato calcolato, di comune accordo tra il Garante ed il Contraente, in via anticipata e per la durata indicata nel frontespizio. Tale calcolo tiene conto:

- dei lavori che si prevede potranno essere realizzati sulla base del cronoprogramma dell'appalto;
- dei conseguenti riduzioni del massimale di polizza in base alla normativa vigente.

Il premio incassato resta in ogni caso acquisito al Garante che non è tenuto ad effettuare alcun rimborso in favore del Contraente.

Allo scadere del predetto periodo il Garante, sulla base della documentazione fornita dal Contraente a termini di legge, provvederà a redigere apposita appendice per dare formalmente atto alla riduzione eventualmente risultante in seguito all'effettivo svolgimento del contratto di appalto. In tale sede si provvederà a calcolare l'eventuale premio di proroga. Tali supplementi saranno dovuti in via anticipata per i periodi e nella misura indicata nell'appendice di cui al precedente comma.

Art. 10 - Regresso - Il Contraente si impegna a rimborsare a semplice richiesta del Garante tutto lo somme da questo versate in forza della polizza per capitale, interessi e spese (compreso quello necessario per il recupero delle somme versate) con espressa rinuncia ad ogni eccezione ed in particolare quella prevista dall'art. 1952 c.c.. Gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 decorreranno automaticamente trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 11 - Imposte e tasse - Le imposte, le tasse ed il contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.

Esempio per la Direzione

Esempio per il Contraente

Esempio per l'Agenzia





Società Perse Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828
Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 - 10122
Torino (Italia) - Iscrizione al Registro Imprese
Torino, Codice Fiscale e P. Partita IVA 00079360014 - R.E.A. Torino
N. 9806 - Numero di Iscrizione al Tribunale del Gruppo Assicurativo
Reale Mutua, iscritto al numero 106 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Garanzia Fidejussoria per la cauzione definitiva

Autorizzazione all'esercizio del Ramo Cauzioni - D.M. N. 576 del 12/1/1949 - Gazz. Uff. 25/2/1949 n. 49

PEC: reale.cauzioni@pec.realemutua.it

AGENZIA: BARI CAVDUR

POLIZZA n.: 2019/50/2511641

Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice). La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 7 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ.

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Esemplare per l'Ente Garante

Esemplare per la Direzione

Esemplare per il Contraente

Esemplare per l'Agenzia

Carta A100318
Mod. 5/04 CAU

POLIZZA FIDEJUSSORIA ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.lgs n. 50/2016.

SCHEMA TIPO 1.2	GARANZIA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA
SCHEDA TECNICA 1.2	

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 31 del 19/01/2018

Garanzia fidejussoria n. 2019/50/2511841	Rilasciata da (direzione, dipendenza, agenzia ecc.) 803 Ag. BARI CAVOUR
---	--

Contratto (Obbligato principale) S.A.M.I. SRL	C.F./P.I. 07466770729 - 07466770729
--	--

Sede BARI	Via/p.zza n.civico C. SO G. MAZZINI 134/B	Cap. 70123	Prov. BA
--------------	--	---------------	-------------

Stazione appaltante (Beneficiario) TRIBUNALE AMM.VO REGIONALE PER LA PUGLIA SEDE DI BARI	Sede PIAZZA MASSARI 6-14 70122 BARI BA
---	--

Descrizione opera / servizio / fornitura SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA SEDE DEL TAR PUGLIA BARI PERIODO 01/07/2019 - 30/06/2021. CIG ZBF2708A3D	Luogo di esecuzione Come indicato nel bando
--	--


Costo aggiudicazione € 4.300,00	Ribasso % d'asta 4,600	Somma garanzia 10,00 % costo opera € 430,00
------------------------------------	---------------------------	--

Premia per il periodo dal 11/04/2019 al 30/06/2021 Euro 150,00


Il Contraente e il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fidejussoria alla quale la presente Scheda risulta addegata.

Emessa in, BARI il 11/04/2019.


IL CONTRAENTE


S.A.M.I. S.r.l.
 Sicurezza Assistenza Macchine Industriali
 C.so G. Mazzini, 134/B - 70123 BARI
 Part. IVA 07466770729

IL GARANTE


REALE MUTUA

Esempio per l'Ente Garante Esempio per la Direzione Esempio per il Contraente Esempio per l'Agenzia



CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA GARANTE E STAZIONE APPALTANTE**Art. 1 - Oggetto della garanzia**

Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento della somma prevista dalle norme sopra richiamate.

Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:

- inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
- risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- rimborso:

- delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
- della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
- di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, dalle leggi o dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.

L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.

Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:

- decorre dalla data di stipula del contratto;
- cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fidejussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:

- 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
- 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quante sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.

L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1257, comma 2, cod. civ. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui la somma pagata dal Garante risultasse parzialmente o totalmente non dovuta dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

 Esempio per l'Ente Garante Esempio per la Direzione Esempio per il Contraente Esempio per l'Agenzia

